

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle imprese di assicurazione che hanno istituito  
PIP ex D.lgs. 252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Gestione unitaria della posizione individuale. Indicazioni al settore.**

Con la presente Circolare si forniscono indicazioni ai soggetti vigilati in ordine alle modalità da adottare al fine di assicurare una gestione unitaria delle posizioni individuali, sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, in quei casi nei quali risultino essere state intestate al medesimo aderente, nell'ambito di una stessa forma pensionistica, più di una posizione.

Nell'ambito del sistema di previdenza complementare, l'unicità della posizione in essere presso una determinata forma pensionistica va intesa come un principio di carattere generale, funzionale anche a favorire la consapevolezza dell'aderente in ordine alle prestazioni di cui potrà beneficiare e a garantire così una più efficiente tutela del suo fabbisogno previdenziale.

Gli Schemi di statuto e di regolamento delle forme pensionistiche, in materia di criteri di determinazione della posizione individuale, a tal fine, prevedono che gli importi relativi alle operazioni in entrata e in uscita siano contabilizzati sulla posizione contributiva ascrivibile al singolo, evidenziandone così l'intrinseca e sostanziale unitarietà. In particolare, le citate disposizioni stabiliscono che la posizione individuale consiste nel capitale di pertinenza di ciascun aderente e che la stessa è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite e ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Tale impostazione risulta altresì alla base della disciplina in materia di contabilità dei fondi pensione, nell'ambito della quale è stato definito il principio generale per cui la posizione individuale, quale parte dell'attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto, è costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al singolo iscritto e dai versamenti di pertinenza del singolo iscritto che non sono stati trasformati in quote.

In tal senso, dunque, tutti i versamenti effettuati nel corso del rapporto di partecipazione nell'ambito della forma pensionistica prescelta costituiscono un'unica posizione previdenziale.

Ciò anche nei casi in cui in capo all'aderente siano state eventualmente intestate una pluralità di posizioni nell'ambito della medesima forma pensionistica, dovendo la gestione delle stesse essere effettuata in modo unitario, in coerenza con il principio sopra citato.

L'attività di vigilanza condotta dalla COVIP, nonché un'analisi sistematica delle informazioni acquisite attraverso le segnalazioni statistiche e di vigilanza, ha fatto emergere che i soggetti vigilati hanno tenuto talora comportamenti non coerenti con quanto sopra enunciato.

A esito di tali analisi, è emerso che il fenomeno interessa prevalentemente i fondi pensione aperti e le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, nei quali assume rilievo diffuso, sebbene non significativo rispetto al numero complessivo delle posizioni in essere. Il fenomeno risulta, invece, più marginale con riferimento ai fondi pensione negoziali e ai fondi pensione preesistenti, seppur non del tutto assente.

Le suddette analisi, in particolare, hanno evidenziato che la mancata riconduzione a unità delle posizioni "multiple" ha dato luogo a disfunzioni riconducibili alla gestione amministrativa e alla trasparenza informativa.

Quanto al primo profilo, sono emersi disallineamenti in relazione a due principali ambiti:

- la valutazione dei presupposti di esercizio delle prerogative individuali e il rispetto dei relativi limiti normativi;
- l'applicazione dei costi.

In particolare, in relazione al primo aspetto, in diverse circostanze, è stato consentito l'esercizio delle prerogative individuali soltanto per una parte della complessiva posizione individuale – corrispondente a una singola posizione aperta nell'ambito della medesima forma pensionistica – riconoscendo la possibilità di specificare, nel modulo di richiesta della prestazione, quella per la quale l'aderente intendesse esercitare la prerogativa (ad esempio riportando il numero di polizza). Ciò ha comportato la possibilità, non ammissibile dalla normativa, di effettuare il trasferimento parziale di quanto complessivamente accumulato nella posizione individuale.

In altre circostanze è stato rilevato che il limite quantitativo del 50 per cento, previsto per la liquidazione in forma capitale della posizione individuale, è stato valutato con riferimento a singole porzioni della complessiva posizione individuale.

Sono stati osservati, altresì, effetti distorsivi anche ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione alla forma pensionistica, in alcuni casi ricondotta alla data di attivazione delle singole posizioni individuali e non alla data della prima adesione con conseguente potenziale pregiudizio relativamente all'esercizio di prerogative individuali quali anticipazioni o erogazioni di prestazioni ovvero di corretta tassazione più favorevole all'iscritto laddove la riduzione dell'aliquota è collegata al numero di anni di iscrizione.

Con riferimento al profilo dei costi, una pluralità di posizioni in capo al medesimo aderente ha determinato una maggiore onerosità della relativa gestione amministrativa, connessa all'applicazione delle spese di adesione per ciascuna posizione aperta a nome dell'aderente nell'ambito della medesima forma pensionistica con conseguenti ripercussioni negative sul valore finale della posizione individuale.

Sotto tale profilo si evidenzia altresì una possibile ricaduta negativa sul valore finale della posizione individuale nei casi in cui siano riconosciute all'aderente maggiorazioni delle prestazioni, alla scadenza del contratto o a ricorrenze prestabilite, legate alla durata della

partecipazione. In tali casi, infatti, potrebbe determinarsi il mancato riconoscimento delle stesse con riferimento alle adesioni più recenti.

Sempre con riferimento al tema dei costi, si fa presente, che qualora la gestione amministrativa venga affidata a soggetti esterni al fondo pensione, o alla società istituttrice, il maggior numero di posizioni può comportare un aumento degli oneri da corrispondere ai soggetti incaricati in quanto detti oneri, anche laddove siano fissi, sono spesso determinati per fasce di numero delle posizioni amministrare.

È stato, altresì, verificato che la frammentazione delle risorse che l'aderente destina alla previdenza complementare ha, di fatto, favorito l'incremento del numero delle posizioni non alimentate, i cui importi finiscono per essere progressivamente erosi dall'incidenza dei costi di gestione.

Con riferimento alle problematiche emerse nell'ambito della trasparenza, il fenomeno ha determinato, in taluni casi, la redazione di documenti informativi distinti per ciascuna posizione di cui l'aderente risulta titolare nell'ambito della medesima forma pensionistica, diversamente da quanto stabilito in materia dalla normativa primaria e secondaria, che invece, proprio al fine di assicurare chiarezza e immediatezza, prevede informative da destinare all'aderente riferite alla complessiva posizione individuale.

Tali situazioni hanno riguardato sia il documento di informativa periodica (Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo), sia le informative fornite al momento della liquidazione di prestazioni.

Tenuto conto dell'impatto distorsivo che il fenomeno esaminato può determinare in relazione a una molteplicità di istituti previsti dalla normativa di settore, con potenziali e plurimi effetti negativi per gli iscritti, si richiede alle forme pensionistiche interessate di adottare iniziative e controlli idonei ad assicurare, sia in fase di adesione sia nel corso del rapporto di partecipazione, unicità alla posizione individuale di ciascun aderente.

Laddove, per motivate esigenze di carattere tecnico-organizzativo, non risulti possibile ricondurre a unità le posizioni multiple già in essere in capo ai singoli aderenti, si chiede di introdurre i necessari presidi volti ad assicurare che:

- tale situazione non determini l'applicazione di maggiori costi ovvero non comporti minori benefici all'aderente;
- in sede di esercizio delle prerogative individuali la posizione sia trattata unitariamente, anche mediante l'adozione di una modulistica coerente con detto obiettivo;
- la rappresentazione della posizione individuale, in tutti i documenti informativi previsti dalla vigente normativa, avvenga in forma unitaria.

Le forme pensionistiche presso le quali siano presenti posizioni multiple, anche al fine di evitare il ripetersi in futuro del fenomeno in esame, dovranno attuare con sollecitudine questi interventi avendo anche cura di curare l'informazione ai propri aderenti in maniera tale da evitare che le correzioni possano generare confusione presso gli stessi.

Con riferimento al documento "Prospetto prestazioni pensionistiche – fase di accumulo", tenuto conto che i processi di lavoro per la predisposizione potrebbero essere già in corso o gli interventi potrebbero risultare di difficile realizzazione in tempi brevi, sarà possibile provvedere all'adeguamento dello stesso a partire da quello riferito al 2024.

Alle forme pensionistiche con posizioni multiple si richiede altresì di trasmettere, entro il 31 maggio 2024, una sintetica relazione contenente:

- le ragioni che hanno dato origine al fenomeno, tenuto anche conto, nei casi in cui l'attività di gestione amministrativa sia affidata a soggetti esterni, delle relative previsioni contrattuali in essere;
- le informazioni relative alla consistenza delle posizioni multiple, anche in rapporto al numero effettivo degli aderenti, aggiornate al 31 marzo 2024;
- il piano delle attività per dare seguito agli interventi ritenuti necessari ai fini di quanto previsto nella presente Circolare;
- le eventuali ragioni di carattere tecnico - organizzativo che, pur tenendo in considerazione il preminente interesse alla tutela dell'iscritto, possano determinare ancora la presenza di una pluralità di posizioni in capo al medesimo aderente, nonché le misure e i presidi che la forma pensionistica intende adottare al fine di assicurare che, anche in tale ipotesi, non si verifichino tuttavia gli effetti distorsivi sopra rappresentati e una bozza dell'informativa resa agli aderenti interessati.

Il Presidente f. f.

Francesca Balzani

Francesca  
Balzani  
19.01.2024  
10:54:02  
GMT+00:00

